

**COMUNE DI NOVELLO**

*Provincia di Cuneo*

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER L'ACCESSO**

**ALLE PRESTAZIONI SOCIALI**

**AGEVOLATE**

**CAPO I**  
**PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1 comma 2 D.Lgs. 31/03/1998 n. 109.
2. Il presente regolamento integra:
  - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 Legge 07/08/1990 n. 241;
  - b) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge.

**Art. 2 - Dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del nucleo familiare**

1. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, stante che resta identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

**Art. 3 - Valutazione del patrimonio. Franchigia**

1. Il valore del patrimonio viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1 parte II allegata al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109.
2. Nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare.
3. Dalle somme dei valori calcolati con i criteri di cui ai commi precedenti, si detrae, fino a concorrenza, la franchigia di € 25.822,85 (euro venticinquemilaottocentoventidue/85).

**Art. 4 - Coefficienti di valutazione per l'accesso alle prestazioni agevolate**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo comune, vengono determinati con riferimento ai singoli servizi o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti indicatori:

- a) definizione della famiglia (art. 3 comma 2 D.Lgs. 31/03/1998 n. 109):

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO  
DI SERVIZI EROGATI

DEFINIZIONE DI FAMIGLIA

Integrazione rette per Anziani in Casa di Riposo

Richiedente + coniuge anche non convivente purché non legalmente separato

Contributi per buoni mensa e trasporto alunni

Richiedente + coniuge anche non convivente purché non legalmente separato + figli considerati a carico ai fini I.R.PE.F.

Interventi economici straordinari e urgenti,  
integrazioni minimali di vita

Richiedente + coniuge anche non convivente purché non legalmente separato + figli considerati a carico ai fini I.R.PE.F.

b) incidenza attribuita al patrimonio (art. 4 comma 5 D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221):

b.1) patrimonio immobiliare:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI	SPECIFICO COEFFICIENTE (art. 4 comma 5 D.P.C.M. n. 221/1999)
Integrazione rette per anziani in Casa di Riposo	0,20
Contributi per buoni mensa e trasporto alunni	0,20
Interventi economici straordinari ed urgenti, integrazioni minimali di vita	0,20

b.2) patrimonio mobiliare:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI	SPECIFICO COEFFICIENTE (art. 4 comma 5 D.P.C.M. n. 221/1999)
Integrazione rette per anziani in Casa di Riposo	0,20
Contributi per buoni mensa e trasporto alunni	0,20
Interventi economici straordinari ed urgenti, integrazioni minimali di vita	0,20

#### **Art. 5 - Fissazione della soglia massima per accedere alle prestazioni agevolate**

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento ad ogni singolo servizio o gruppo omogeneo di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

SERVIZI O GRUPPO OMOGENEO DI SERVIZI	SOGLIA MASSIMA
Integrazione rette per anziani in Casa di Riposo	€ 6.197,48
Contributi per buoni mensa e trasporto alunni	€ 10.000,00
Interventi economici straordinari ed urgenti, integrazioni minimali di vita	€ 10.329,14

2. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, della seguente scala di equivalenza:

a) con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	maggiorazione di 0,35

b) con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
Assenza del coniuge e presenza di figli minori	0,35
Presenza nella famiglia di componenti handicappati: per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3 comma 3 Legge 05/02/1992 n. 104 o di invalidità superiore al 66% i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% (Art. 5 comma 1 D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221)	0,50           0,20
Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,20

3. I limiti di cui al precedente comma 1, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socio-economiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

#### **Art. 6 - Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente**

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare, redatta su modello approvato con D.M. 29/07/1999, da ritirare, gratuitamente, presso il competente ufficio comunale.
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune.

#### **Art. 7 - Applicazione del presente regolamento. Ufficio competente**

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 ed al D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221, in quanto applicabile.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

#### **Art. 8 - Controlli**

1. Verranno effettuati controlli a campione in relazione di 1 ogni 5 domande presentate o comunque ogni qualvolta risulti la necessità di verifica dell'autocertificazione causa discordanze con altre documentazioni agli atti.

### **CAPO II**

#### **INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

#### **Art. 9 - Fondo di sostegno agli inquilini**

1. La definizione della entità e delle modalità di erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11 comma 3 Legge 03/12/1998 n. 431 è disciplinata con il bando pubblico di cui al comma 8 del citato articolo 11, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dall'art. 1 D.M. 07/06/1999.

2. Il bando di cui al comma 1 precedente è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
3. Per la predisposizione della graduatoria verranno applicate, per il bando emanato nel corso dell'anno 2000, le disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 21/12/1999 n. 596-16518, mentre per i bandi successivi le eventuali ulteriori direttive regionali che verranno impartite.

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Art. 10 - Norme attuative**

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalla regione, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

#### **Art. 11 - Pubblicità del regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 Legge 07/08/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 12 - Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) l'art. 59 commi 50-51-52 Legge 27/12/1997 n. 449;
  - d) il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109;
  - e) il D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221;
  - f) il D.P.C.M. 21/07/1999 n. 305.

#### **Art. 13 - Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.